

IN CASO DI MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE EX ART. 516 C.P.P., L'IMPUTATO PUÒ CHIEDERE LA MESSA ALLA PROVA

Redazione



Con sentenza n. 14 dell'11 febbraio 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 516 c.p.p., *«nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova».*

Per approfondimenti: <http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0014s-20.html>